N.B. il presente atto potrà essere sottoscritto solo dopo che Ager avrà adottato i decreti per determinare a) la tariffa per il 2019, b) le modalità di aggiornamento e adeguamento della tariffa anche per gli anni successivi e c) la durata della convenzione tra Ager e Progetto Ambiente, e dopo che sarà stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di affidamento, tutto in conformità al verbale di accordo del 26 novembre 2018

# **ATTO TRANSATTIVO**

#### **TRA**

**PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE**, in persona del legale rappresentante Antonio Albanese (di seguito Progetto Ambiente)

e

**COMUNI DI** , in persona del legale rappresentante p.t.

Premesso che in data **26 novembre 2018** è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Progetto Ambiente, Ager e il Sindaco del Comune di Casarano, delegato a rappresentare tutti i Comuni della provincia di Lecce, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di dirimere ogni controversia insorta tra le parti in merito alla determinazione ed al pagamento della tariffa di conferimento presso l'impianto pubblico sito in Cavallino, gestito dalla società Progetto Ambiente.

Con il suddetto accordo, le parti, ciascuna per le rispettive competenze, hanno assunto reciproci impegni, tra i quali, per quanto riguarda il rapporto tra Progetto Ambiente e i singoli Comuni della provincia di Lecce, quello di sottoscrivere entro il 31 gennaio un contratto esecutivo dell'accordo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

## Art. 1

Il Comune di ---- riconosce di essere debitore di Progetto Ambiente dell'importo di € ---- per differenze tariffarie fino al 31 dicembre 2018, derivanti dal Decreto di Ager nr. 53/2017, che ha stabilito la tariffa fino al 31 dicembre 2017, e dal Decreto di Ager nr. 2/2019, che ha stabilito la tariffa fino al 31 dicembre 2018.

### Art. 2

Dal presente accordo sono esclusi gli importi che il Comune ha omesso di corrispondere negli anni (in tutto o in parte) a Progetto Ambiente in relazione alla gestione corrente, cioè fatturati di volta in volta dalla società sulla base dei vari provvedimenti tariffari che si sono succeduti nel tempo, che, pertanto, non sono computati nell'importo di cui all'art. 1 e devono essere corrisposti senza ritardo e/o dilazione.

# Art. 3

Il Comune verserà a Progetto Ambiente l'importo indicato all'art. 1 nel rispetto delle scadenze di seguito indicate (di seguito le tre opzioni previste):

opzione a) – tre rate, di pari importo, senza interessi, con scadenza 31.01.2019, 31.01.2020 e 31.01.2021;

opzione b) - cinque rate, di pari importo, con scadenza 31.01.2019, 31.01.2020, 31.01.2021, 31.12.2021 e 31.12.2022. Le prime tre rate non saranno gravate da interessi, mentre per il periodo successivo al 31.01.2021 (quarta e quinta rata) il Comune corrisponderà a Progetto Ambiente gli interessi contrattuali (legali maggiorati di due punti) maturati a partire dalla predetta data;

opzione c) – sette rate, di pari importo, con scadenza 31.01.2019, 31.01.2020, 31.01.2021, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024. Le prime tre rate non saranno gravate da interessi, per la quarta e la quinta rata il Comune corrisponderà a Progetto Ambiente gli interessi contrattuali (legali maggiorati di due punti) per la dilazione dal 31.01.2021 al 31.12.2022 (con decorrenza dal 31.01.2021), per la sesta e la settima rata il Comune corrisponderà a Progetto Ambiente gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 per la dilazione dal 31.12.2022 al 31.12.2024 (con decorrenza dal 31.12.2022).

# Art. 4

Le parti concordano che il mancato rispetto delle scadenze (anche di una sola) previste all'art. 3 per l'estinzione del debito comporterà l'obbligo per il Comune di corrispondere a Progetto Ambiente gli interessi in misura moratoria ex D.Lgs. 231/2002 per il periodo di ritardo, senza necessità di messa in mora.

### Art. 5

Le parti si impegnano a rinunciare a tutti i contenziosi tra di loro pendenti in relazione alla determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Cavallino gestito dalla società Progetto Ambiente nell'ambito di quelli ad oggi pendenti innanzi al Tar Lecce (R.G. 336/2017, 368/2017, 347/2017, 361/2017, 344/2017, 334/2017, 339/2017, 346/2017, 342/2017, 370/2017, 345/2017, 378/2017, 337/2017, 373/2017, 340/2017), al Tar Lazio (R.G. 3356/2018), al Consiglio di Stato (R.G. 4481/2018, 4484/2018, 4552/2018, 4684/2018, 4930/2018, 4931/2018) e al Tribunale delle Imprese di Bari (R.G. 3717/2018, 3714/2018, 3770/2018, 4135/2018, 6619/2018, 5950/2018, 5426/2018, 5923/2018, 6221/2018, 5562/2018, 4318/2018,

4521/2018, 4319/2018. D.I. 4966/2017, 4969/2017, 4970/2017, 485/2018, 1099/2018, 1097/2018, 5113/2017, 40/2018, 46/2018, 44/2018, 42/2018, 41/2018, 45/2018, 5110/2017, 5111/2017, 5114/2017, 39/2018, 47/2018, 43/2018, 487/2018, 488/2018), sia quelli proposti dal Comune, sia quelli proposti dalla Società. A tal fine, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la parte che ha intrapreso il giudizio dovrà notificare atto di rinuncia (da qualificare espressamente come rinuncia all'azione e non solo agli atti) e, nei successivi 15 giorni, dovrà depositarlo in giudizio con la prova dell'avvenuta notifica. Le parti, reciprocamente, accettano la compensazione delle spese legali.

Si precisa che, con riferimento al solo giudizio R.G. n. 3356/2018, proposto da Progetto Ambiente innanzi al TAR Lazio avverso il decreto Ager n. 53/2017, l'impegno per la società alla rinuncia sorgerà solo dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo da parte di tutti i Comuni della provincia di Lecce. In difetto di adesione totalitaria, Progetto Ambiente potrà proseguire nel giudizio, fermo restando che la decisione del G.A. non produrrà effetti nei confronti dei Comuni che hanno sottoscritto ed eseguito l'atto transattivo.

#### Art. 6

Qualora il Comune non dovesse rinunciare ai contenziosi indicati all'art. 5 ovvero dovesse proporre impugnazione avverso i decreti con i quali Ager a) ha determinato la tariffa per il 2018 e per il 2019, b) ha stabilito le modalità di aggiornamento e adeguamento anche per gli anni successivi e c) ha altresì disciplinato la durata della convenzione tra Ager e Progetto Ambiente, tutto in conformità al verbale di accordo del 26 novembre 2018, allegato al presente atto, decadrà dal beneficio della rateizzazione di cui all'art. 3 e nei sui confronti non avrà effetti la rinuncia agli interessi da parte di Progetto Ambiente. In tale eventualità, il Comune dovrà corrispondere al gestore gli interessi in misura moratoria ex D.Lgs. 231/2002 sull'importo di cui all'art. 1 con decorrenza dalle annualità cui le somme si riferiscono.

Lecce, 16 gennaio 2019

Comune di

Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl

il Sindaco

Avv. Antonio Albanese